

considerato altresì che l'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, ha ulteriormente prorogato lo sconto per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001;

atteso che dal tenore letterale della disposizione si evince che l'intento è quello di agevolare l'esercente trasporti a fune, la cui attività si esplica non solo nel trasporto a fune di persone in servizio pubblico, ma anche in altre attività connesse e complementari al trasporto stesso;

impegna il Governo

ad interpretare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c*), del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, nel senso che il beneficio fiscale in favore degli esercenti gli impianti a fune si applica anche al gasolio utilizzato dagli stessi per l'azionamento dei mezzi necessari alla manutenzione delle piste percorse per la pratica sciistica.

**9/1132/9.** Losurdo, Franz, Fatuzzo, Zaccchera, Bornacin.

La Camera,

premesso che:

sono di imminente applicazione alcune disposizioni del regolamento approvato con decreto interministeriale n. 375 dell'11 dicembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2000, e diretto a disciplinare le modalità di fornitura dei carburanti destinati all'agricoltura;

il nuovo regolamento ha introdotto una sequenza impressionante di adempimenti burocratici che coinvolgono aziende agricole, depositi fiscali, depositi commerciali, uffici regionali e provinciali, e Guardia di finanza;

in particolare appaiono di complessa applicazione le misure relative all'anticipo dell'accisa da parte del titolare del deposito commerciale, alle modalità di anticipo e conseguente recupero dell'IVA, all'obbligo di prestazione di garanzie bancarie sulla differenza di accisa tra valore normale e agevolato, agli adempimenti gravosi imposti alle imprese agricole nonché ai delicati profili di compatibilità con gli obblighi imposti in materia dalla normativa comunitaria;

impegna il Governo

ad intervenire con l'istituzione di un « tavolo tecnico » tra i competenti uffici dei dicasteri coinvolti e con l'avvio di un confronto con i soggetti interessati al fine di riformare il regolamento in questione abolendo i denunciati adempimenti gravosi, semplificando le procedure e adottando ogni ulteriore modifica opportuna per una più agevole applicazione delle modalità di fornitura dei carburanti destinati all'agricoltura.

**9/1132/10.** Franz, Marinello, Losurdo, Fatuzzo, Misuraca, Bornacin.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti (A.C. 1132);

premesso che il vigente sistema di gestione delle agevolazioni sui carburanti agricoli di cui al decreto interministeriale n. 375 del 2000 presenta elementi di complessità burocratica, che sono stati oggetto di valutazioni fortemente critiche da parte degli operatori del settore; infatti la deroga all'obbligo di marcatura fiscale (denaturazione), l'obbligo di prestare una fidejussione bancaria sulla differenza tra accisa ordinaria e agevolata sul fatturato del semestre solare, la farraginosità e complessa gestione delle schede carburante

imposta agli agricoltori e ai contoterzisti, la ingiustificata riduzione delle assegnazioni di carburante per ettaro di coltura rappresentano condizioni di grande difficoltà per tutti i soggetti interessati;

impegna il Governo

a provvedere al più presto, possibilmente entro il 31 luglio prossimo, a una revisione del decreto ministeriale n. 375 del 2000 che, al fine di superare le difficoltà esposte in premessa, introduca procedure semplici e trasparenti di gestione delle agevolazioni sui carburanti agricoli.

**9/1132/11.** de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

La Camera,

premesso che:

in seguito al continuo aumento sul mercato internazionale del prezzo del petrolio, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione, è prevista la proroga fino al 30 settembre 2001 anche dell'aliquota agevolata dell'accisa sulla emulsione di acqua e gasolio, cosiddetta « GECAM », già ridotta negli ultimi anni in misura considerevole; infatti da lire 704.704 (per mille litri) è stata ridotta prima a lire 657.774 con la legge finanziaria n. 488 del 1999; successivamente, a lire 513.693 con il decreto-legge n. 268 del 2000 e a lire 474.639 con la legge finanziaria n. 388 del 2000;

il Gecam, nuovo carburante poco inquinante, utilizzato dai mezzi di tra-

sporto pubblico richiede una particolare agevolazione motivata dall'opportunità di diminuirne il prezzo finale, ai fini del contenimento dei costi del trasporto pubblico;

la composizione di tale carburante non differisce in misura determinante dal gasolio, infatti il Gecam è così composto: gasolio 88 per cento - acqua demineralizzata 10,3 per cento - additivi 1,7 per cento;

le agevolazioni concesse devono essere giustificate dal comprovato minore inquinamento del Gecam, che deve risultare da certificazione di un ente indipendente ed autorevole nel settore;

considerato che:

il prezzo finale del Gecam sul mercato è elevato rispetto alla accisa ridotta e ciò consente un ingiustificato ampio margine di guadagno sul prodotto;

impegna il Governo:

a riconsiderare l'opportunità di prorogare mediante apposite iniziative l'accisa sul Gecam, già decisamente agevolata dalla legge finanziaria n. 388 del 2000 per il primo semestre del corrente anno;

a consentire, nel rispetto delle caratteristiche della emulsione previste dal decreto ministeriale 20 marzo 2000, la produzione e la commercializzazione del prodotto a più operatori economici in concorrenza, al fine di migliorare l'offerta ed il prezzo del carburante sul mercato.

**9/1132/12.** Polledri, Bricolo, Lussana, Bianchi Clerici.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 7 - CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2001, N. 192, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI PER SALVAGUARDARE I PROCESSI DI LIBERALIZZAZIONE  
E PRIVATIZZAZIONE DI SPECIFICI SETTORI DEI SERVIZI PUBBLICI  
(APPROVATO DAL SENATO) (1194)**

**(A.C. 1194 - Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e

non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei *quorum* assembleari de-

liberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

#### ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 1194 — Sezione 2)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la costituzione di Italennergia, promossa dalla FIAT e che vede la partecipazione di EDF monopolista pubblico del mercato elettrico francese, rappresenta una importante novità nel panorama degli assetti industriali e di mercato dell'energia del nostro paese;

il lancio dell'OPA su Montedison deve ispirarsi ad una logica di mercato trasparente, rispettosa degli indirizzi di liberalizzazione e di apertura dei mercati alla concorrenza stabiliti dall'UE e utile alla crescita economica e produttiva delle risorse energetiche del paese;

il processo di apertura dei mercati avviene in Europa in modo fortemente differenziato, rischiando di pregiudicare il dispiegarsi della concorrenza ed i benefici ad essa connessi sul versante dei costi dell'energia per il sistema produttivo, per i consumatori, per le famiglie;

questi rischi sono tanto più presenti in Italia, a causa del negativo differenziale dei prezzi che supera il 20 per cento della media europea;

è necessario che l'OPA su Montedison non incida negativamente sulla presenza FIAT nel settore della automobile e sulle prospettive di sviluppo e di occupazione di questo comparto, senza pregiudicare, in particolare, la disponibilità di risorse finanziarie adeguate. Allo scopo sarebbe opportuno un rapporto formale con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

è stata riaffermata dal Governo la piena efficacia del provvedimento in discussione allo scopo di sterilizzare la capacità di voto delle quote EDF sin dalla società di controllo di Montedison, e di rendere inefficaci patti parasociali che potessero condizionare a favore del monopolista pubblico francese l'assetto presente e futuro di Italennergia,

la presenza di un partner industriale quale EDF in Montedison impone comunque una rivisitazione delle politiche energetiche del paese, particolarmente sul versante dell'accelerazione del processo di privatizzazione di ENEL, della crescita della capacità produttiva di energia in Italia, della estensione dei benefici della liberalizzazione ad una platea più ampia di utenti, della iniziativa nei confronti dell'UE per superare la ingiustificata resistenza all'apertura dei mercati di alcuni paesi, in particolare la Francia, per i quali non risulta ancora attuato il principio di reciprocità,

impegna il Governo

a sviluppare una coerente e pressante iniziativa per dare concreto seguito alle

indicazioni del Consiglio europeo di Stoccolma, nel cui documento conclusivo si afferma che: « La Commissione garantirà che le disposizioni del trattato, in particolare gli articoli 85 e 86, siano completamente rispettate e che l'attuazione di tali decisioni non possa dar luogo a distorsioni di concorrenza. Su tale base, la Commissione garantirà inoltre che le imprese che ancora beneficiano di una situazione di monopolio nel mercato nazionale non si avvantaggino indebitamente di detta situazione »;

ad attivare tutti i controlli necessari per garantire che il provvedimento in discussione sia puntualmente rispettato, al fine di escludere il controllo ed il collegamento di Montedison con EDF, costruendo le condizioni per rafforzare l'industria italiana nel settore e per renderla più competitiva a livello europeo;

ad accelerare il processo di liberalizzazione per consentire la presenza sul mercato dell'energia del nostro paese di un maggior numero di attori, ed in particolare per ciò che riguarda la vendita della GENCO che può attivare consistenti investimenti capaci di incrementare la capacità produttiva di energia in Italia;

a fornire in sede di DPEF gli indirizzi all'autorità garante, atti a stabilire precisi impegni per le imprese, con l'obiettivo di collegare ogni importazione di energia allo sviluppo della produzione nazionale, secondo gli indirizzi europei in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e ciò al fine di mantenere e sviluppare una solida base industriale in Italia, evitando di sostituirla con operazioni di acquisto da fonti straniere;

a potenziare e rendere operativi anche in Italia i fondi pensione, che potrebbero essere importanti partner finanziari e di garanzia per operazioni di questa rilevanza.

**9/1194/1.** Roberto Barbieri, Gambini, Violante, Panattoni, Bersani, Visco, Agostini, Benvenuto, Quartiani, Michele Ventura.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori, servizi pubblici,

premesso che:

nell'ambito dell'Unione europea è in atto un processo di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza dei mercati nazionali dell'elettricità e del gas, volto alla realizzazione di un mercato unico che incrementi l'efficienza del settore dell'energia e la competitività dell'economia europea;

il grado di avanzamento di tale processo non è uniforme nei diversi paesi dell'Unione europea, in quanto sussistono differenti livelli di apertura dei mercati nazionali, con conseguenti squilibri di concorrenza fra le imprese operanti nei vari Stati membri;

nel mercato europeo operano società pubbliche, non quotate ed in posizione dominante sul proprio mercato d'origine che, con il loro comportamento, minacciano il processo di privatizzazione e ristrutturazione dei mercati energetici italiani;

il suddetto più sopra evocato non contrasta con i principi comunitari in quanto, pur trattandosi di una misura restrittiva, risulta idoneo al mantenimento di principi di interesse generale;

l'articolo 22 della Direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, recita: « Gli Stati membri instaurano meccanismi appropriati ed efficaci per la disciplina, il controllo e la trasparenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante, segnatamente a detrimento dei consumatori, e qualsiasi comportamento predatorio »;

nel periodo di vigenza del decreto-legge si è venuta a determinare una nuova e diversa situazione di fatto rappresentata

dal lancio di un'offerta pubblica di acquisto sul capitale sociale di Montedison Spa da parte di una società partecipata da un ente pubblico estero, nonché da un importante gruppo industriale e da altri soggetti finanziari e bancari;

impegna il Governo:

ad assumere ogni efficace iniziativa di vigilanza al fine di impedire che la ratio del decreto n. 192, non sia oggetto di pratiche elusive, con particolare riferimento al comma 1 che specificatamente disciplina la presenza sul mercato nazionale di soggetti monopolisti nei propri Paesi di origine:

ad adoperarsi, per quanto in suo potere, affinché sia consentito allineare il costo della produzione dell'energia elettrica in Italia alla media europea;

ad attivarsi affinché il Parlamento europeo ed il Consiglio approvino una Direttiva più avanzata che superi le attuali asimmetrie presenti tra i diversi Stati, così da creare le condizioni per una effettiva liberalizzazione del mercato, ostacolando quindi l'azione di soggetti dominanti che minaccino la ristrutturazione dei mercati energetici domestici;

ad incrementare le risorse destinate allo studio, alla ricerca ed allo sviluppo dell'impiego delle risorse rinnovabili;

ad accelerare l'iter autorizzativo di nuovi impianti di gestione, produzione e commercializzazione di energia in applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 in « Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ».

**9/1194/2.** Mazzocchi, Saglia, La Russa, Airaghi, Gamba, Raisi, Catanoso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per

salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici,

premessi che:

nell'ambito dell'Unione europea è in atto un processo di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza dei mercati nazionali dell'elettricità e del gas, volto alla realizzazione di un mercato unico che incrementi l'efficienza del settore dell'energia e la competitività dell'economia europea nel suo insieme;

il grado di avanzamento di tale processo non è uniforme nei diversi paesi dell'Unione europea, in quanto sussistono differenti livelli di apertura dei mercati nazionali, con conseguenti squilibri di concorrenza fra le imprese operanti nei vari Stati membri, e grave pregiudizio per il sistema produttivo, i consumatori e le famiglie;

in particolare, un ente interamente controllato da uno Stato ed operante in posizione di monopolio di fatto nel settore dell'energia elettrica del proprio Paese, avvantaggiandosi di tale situazione, che determina condizioni di non reciprocità, ha cercato di porre in essere un'azione espansiva finalizzata a conseguire una posizione di rilievo sul mercato elettrico italiano in via di liberalizzazione, acquisendo quote significative del capitale sociale di Montedison;

il decreto-legge n. 192 del 2001 risponde alla finalità di scongiurare gli effetti negativi derivanti dalle asimmetrie di mercato, preservando le condizioni per la realizzazione di un effettivo e non distorto processo di liberalizzazione, tanto a livello nazionale, quanto nella prospettiva del mercato unico europeo;

considerato che, a tal proposito, nel corso dell'esame del provvedimento è stata riconosciuta, anche da parte del Governo, la piena efficacia e attualità delle disposizioni del decreto-legge in discussione;

rilevata l'esigenza di procedere senza indugi nel processo di liberalizza-

zione del mercato elettrico in atto a livello comunitario, rimuovendo gli ostacoli che ancora si frappongono alla piena realizzazione del mercato unico;

rilevata altresì l'esigenza che, in Italia, il mercato dell'offerta di energia elettrica si sviluppi secondo forme che consentano un adeguato sviluppo della concorrenza;

impegna il Governo:

a) ad assumere le necessarie iniziative a livello comunitario per promuovere la realizzazione delle condizioni per una piena e sollecita liberalizzazione del mercato europeo, attraverso il superamento delle asimmetrie e delle distorsioni conseguenti ai diversi livelli di apertura alla concorrenza dei singoli mercati nazionali;

b) ferma restando l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 192 del 2001, ad assumere un'efficace iniziativa di vigilanza al fine di impedire che la *ratio* del decreto medesimo sia oggetto di pratiche elusive, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 che disciplinano specificamente la presenza sul mercato italiano di soggetti monopolisti stranieri;

c) ferma restando l'esigenza di procedere nei tempi e nei modi previsti alla

progressiva riduzione della quota detenuta dall'operatore principale, ad adottare le opportune iniziative per consentire lo sviluppo di un mercato nazionale dell'offerta di energia elettrica adeguatamente articolato ed effettivamente concorrenziale, anche attraverso l'accelerazione degli iter autorizzativi di nuovi impianti di gestione, produzione e commercializzazione di energia in attuazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al fine di evitare l'affermarsi di nuove forme di eccessiva concentrazione dell'offerta e di garantire la possibilità di ingresso sul mercato ad una pluralità di investitori, fra loro indipendenti, di adeguata dimensione e competitività;

d) a vigilare sulla consistenza dei piani industriali annunciati, che rendono credibile il nuovo nolo di Italoenergia nel mercato energetico italiano, alla luce delle persistenti asimmetrie nei processi di liberalizzazione dei mercati dell'energia in Europa, senza che tutto ciò comporti lo smantellamento di comparti industriali di significato e ruolo strategico per il Paese.

**9/1194/3.** D'Agrò, Gastaldi, Saglia, Martinnelli, Mazzocchi.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 2 LUGLIO 2001, N. 247, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI RILASCIO DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (1134)**

**(A.C. 1134 - Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, è differita fino al 31 dicembre 2001.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1134 - Sezione 2)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede l'aggiornamento da parte del CIPE, su proposta del ministro dei lavori pubblici d'intesa con i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, anche articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 708 del 1986, convertito dalla legge n. 899 del 1986;

preso atto che tale aggiornamento incide sia sul numero dei locatori benefi-

ciari delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 del medesimo articolo 8 della legge n. 431, sia sulla percentuale della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione stipulati o rinnovati secondo gli accordi nazionali o locali, ai sensi del succitato comma 4;

preso atto altresì che il comma 10 dell'articolo 11 della legge n. 431 prevede la copertura, per l'anno 2003, delle ulteriori minori entrate derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, pari a lire 67,5 miliardi, a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

tenuto conto che l'elenco provvisorio dei comuni ad alta tensione abitativa posto all'attenzione della conferenza Stato-regioni sembra ampliare eccessivamente il numero dei comuni presi in considerazione rispetto all'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito dalla legge n. 61 del 1989, ultimamente pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2001;

tenuto conto altresì che l'eccessivo ampliamento del numero dei comuni considerati ad alta tensione abitativa potrebbe mettere in crisi l'intero sistema delle agevolazioni finanziarie stabilito dalla legge n. 431 del 1998;

impegna il Governo

a rivedere l'elenco dei comuni considerati ad alta tensione abitativa, informando il Parlamento sui criteri che si intendono adottare per l'aggiornamento del medesimo elenco.

**9/1134/1.** Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Caparini, Zaccheo, Lupi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che le continue proroghe dei termini di sospensione delle procedure esecutive di sfratto ledono il diritto dei proprietari immobiliari di rientrare nel possesso del proprio immobile alla scadenza del contratto di locazione, scaricando sui privati cittadini le insufficienze dello Stato nelle politiche abitative;

tenuto conto che proprio per accelerare la distribuzione delle risorse del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, il comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 21 del 2001, prevede la nomina di appositi commissari *ad acta* per provvedere al trasferimento ai comuni delle risorse medesime ove le regioni non provvedano nei termini stabiliti dalla legge;

preso atto che i ritardi registrati nella formazione delle graduatorie e nella distribuzione dei finanziamenti per la locazione agli aventi diritto da parte dei comuni, rischiano di danneggiare ed ostacolare l'intera riforma delle locazioni introdotta nell'ordinamento con la legge n. 431 del 1998;

considerato che l'emanazione di provvedimenti particolari in materia di proroga dell'esecuzione degli sfratti, a favore di alcune categorie di inquilini socialmente deboli come quelle che hanno a carico persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, rischiano di danneggiare proprio le categorie che si intendono tutelare, precludendo a loro la possibilità di trovare un altro alloggio sul libero mercato;

impegna il Governo

ad evitare in futuro ulteriori proroghe degli sfratti anche prevedendo misure sostitutive per il riparto delle risorse del Fondo per le locazioni, ovvero invitando le regioni a nominare appositi commissari *ad acta* per provvedere alla distribuzione delle risorse agli aventi diritto, ove i comuni si dimostrino inadempienti.

**9/1134/2.** Guido Dussin, Parolo, Gibelli, Caparini, Zaccheo, Lupi, Brusco.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge dispone la proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo esclusivamente a favore degli inquilini che abbiano nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti alla locazione di una nuova casa;

preso atto che tale sospensione opera a favore dei soli inquilini residenti nei comuni di cui all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile iniziativa per estendere il beneficio della sospensione delle procedure esecutive di sfratto anche ai disagiati residenti nei comuni non ricompresi nell'elenco di cui al citato articolo 6 della legge n. 431 del 1998.

**9/1134/3. Brusco.**

La Camera,

premesso che:

con decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, il Governo ha differito al 31 dicembre 2001 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti di cui al comma 20, articolo 80, della legge n. 388 del 2000;

la legge n. 388 del 2000, (articolo 80, comma 20 e comma 21) prevedeva che i comuni avrebbero dovuto predisporre elenchi di famiglie con sfratto esecutivo allo scopo di prevedere un passaggio da casa a casa utilizzando alloggi disponibili di proprietà pubblica, ovvero

prendendo in locazione alloggi di proprietà privata, utilizzando a tale scopo fino al 10 per cento delle risorse assegnate per il cosiddetto fondo sociale di cui alla legge n. 431 del 1998, nonché altre risorse messe a disposizione dai comuni medesimi;

l'articolo 2 della legge n. 21 del 2001, prevedeva che per fronteggiare l'emergenza abitativa gli enti previdenziali pubblici mettessero a disposizione dei Comuni il 60 per cento degli alloggi di proprietà degli stessi non locati, l'assegnazione dei quali — da parte dei comuni — avrebbe dovuto riguardare famiglie interessate o interessande da azioni di rilascio;

impegna il Governo:

a volere disporre una verifica, entro il 30 settembre 2001, in ordine alla corretta applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di legge summenzionate atteso che l'omessa applicazione delle stesse, da parte dei comuni medesimi, determina l'adozione di provvedimenti legislativi, quali quello di cui al decreto-legge in premessa evocato, volti a sospendere le procedure esecutive di rilascio degli immobili ad uso abitativo, con ingiusta penalizzazione dei proprietari degli immobili in questione;

a volere riferire al Parlamento, entro il 30 ottobre 2001, sulla reale situazione degli sfratti in fase esecutiva;

ad adoperarsi affinché, in occasione dell'aggiornamento da parte del CIPE, giusto quanto disposto dall'articolo 8 comma 4 della legge n. 431 del 1998, dall'elenco dei comuni cosiddetti « ad alta tensione abitativa » — così come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito in legge n. 61 del 1989, — non inclusi comuni affatto toccati dall'emergenza abitativa;

a ritenere, con il provvedimento di cui al decreto-legge n. 247 del 2001, — fatte salve evenienze di forza maggiore,

allo stato non ipotizzabili — definitivamente chiusa la fase della legislazione d'emergenza, della quale la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo è testimonianza.

**9/1134/4.** Tarditi.

La Camera,

considerato

l'articolo 8 comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 circa l'obbligo di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1 della medesima legge, comuni con alta tensione abitativa;

che la legge n. 21 del 2001 prevede che il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, sia distribuito a partire dal 2001 in base ad una procedura che si richiama al fabbisogno accertato:

impegna il Governo

a sottoporre quanto prima alla conferenza Stato-città regioni l'atto propedeutico alla delibera CIPE (articolo 8 comma 4 legge n. 431 del 1998) volto ad aggiornare l'elenco dei comuni con alta tensione abitativa.

**9/1134/5.** Abbondanzieri, Vigni, Zunino, Mariani, Preda, Pistone, Realacci, Pigionica.

La Camera,

considerato che:

nel corso di un recente incontro tra il presidente dell'ANCI, gli assessori dei comuni di Firenze, Genova, Milano, Roma, Napoli e Torino, i rappresentanti delle associazioni degli inquilini e delle associazioni dei proprietari di immobili, è stato attivato un tavolo di concertazione sul problema della casa e, in particolare, per la gestione degli sfratti attualmente sospesi fino alla fine dell'anno;

oltre agli impegni assunti direttamente dai comuni, diverse richieste sono state indirizzate al Governo affinché, in base alle norme ed ai principi della legge n. 431 del 1998, sia incentivata la locazione e siano garantite adeguate forme di sostegno alle famiglie a più basso reddito;

impegna il Governo:

ad operare per dare una risposta positiva alle richieste formulate dai comuni delle grandi città e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari immobiliari, così come definito nel corso dell'incontro suddetto ed in particolare per:

1) garantire una piena ed efficace attuazione della legge n. 431 del 1998;

2) rifinanziare il fondo nazionale di sostegno alla locazione, previsto dalla legge n. 431 del 1998, per il prossimo triennio, con un aumento almeno del 20 per cento, tenendo conto che l'attuale stanziamento copre soltanto la metà del fabbisogno accertato dai comuni e di invitare le regioni a semplificare le procedure di ripartizione dei finanziamenti e dei relativi controlli;

3) sviluppare l'edilizia residenziale pubblica da destinare alle locazioni in regime concordato tra proprietari e inquilini, sviluppando altresì gli incentivi e le agevolazioni fiscali per i proprietari e gli inquilini di immobili in locazione;

4) favorire la realizzazione di intese con le grandi proprietà immobiliari (enti, istituzioni, IPAB, banche ed assicurazioni) per la disponibilità di una quota di alloggi da concedere in locazione ai soggetti colpiti da sfratto esecutivo;

5) creare le condizioni per lo sviluppo di programmi di edilizia residenziale basati su strumenti finanziari innovativi con le modalità previste dall'articolo 2, 3° comma della legge n. 431 del 1998.

**9/1134/6.** Vigni, Realacci, Pistone, Chianale, Abbondanzieri, Nigra, Buglio, Zunino.

La Camera,

considerato che il comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, ha previsto un regime transitorio disponendo che ai contratti per la loro intera durata e ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data;

considerato che fra le disposizioni normative richiamate ha particolare rilievo l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, convertito con modificazione nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha introdotto la possibilità di stipulare accordi in deroga alle norme della legge n. 392 del 1978;

considerato che in materia di contratti di locazione di immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali, per evitare il rilevante e negativo impatto sociale di una non omogenea applicazione della nuova normativa da parte dei vari enti, era intervenuta, successivamente alla citata legge n. 359 del 1992, la circolare del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 novembre 1992, n. 4/4PS/21898, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 27 novembre 1992;

considerato che la successiva circolare n. 6/4PS/30712 del ministro del lavoro e della previdenza sociale, approvata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 aprile 1997, ha dettato nuovi criteri di assegnazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni e che di conseguenza la circolare del 27 novembre 1992, si applica ai contratti in essere e scaduti antecedentemente all'entrata in vigore della circolare del 30 aprile 1997;

considerato che le istruzioni contenute nella circolare del 27 novembre 1992, circa la determinazione del canone di locazione non risultano essere state unificamente applicate da tutti gli enti previdenziali;

premessi che nel corso della discussione dell'A.C. n. 6926 « Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione », nella XIII legislatura la VIII Commissione « Ambiente della Camera dei Deputati » approvava un ordine del giorno a firma Riccio, che impegnava il Governo ad emanare disposizioni anche interpretative, che espressamente prevedessero la applicabilità ai contratti di cui al citato comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, anche delle direttive ed istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti, approvate dal Consiglio dei ministri;

analogo ordine del giorno, a firma senatori Veraldi ed altri, veniva approvato dal Senato della Repubblica, sempre nella discussione del medesimo disegno di legge (A.S. 4818);

ribadendo il contenuto dei richiamati ordini del giorno

impegna del Governo

ad emanare disposizioni anche interpretative, che espressamente prevedano le applicabilità ai contratti di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 431 del 1998, anche delle direttive ed istruzioni in materia di locazione di immobili ad uso abitativo, contenute in circolari e regolamenti approvati dal Consiglio dei ministri.

**9/1134/7.** Riccio.

La Camera,

premessi che l'Enasarco possiede un consistente patrimonio immobiliare, locato in gran parte ad inquilini percettori di redditi medi o medio bassi soprattutto nei territori colpiti da calamità naturali ove anche l'Enasarco, insieme ad altri istituti previdenziali, ha realizzato immobili ad uso abitativo;

visto che dopo la trasformazione da ente in fondazione, avvenuta recentemente, l'Enasarco ha deciso di interrompere i rapporti locativi convenzionali; ne è conseguito un aumento generalizzato degli affitti dei circa diecimila inquilini ai quali, indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile, vengono richiesti importi doppi o tripli rispetto a quelli pagati attualmente;

considerato che la decisione della fondazione Enasarco, assunta senza neanche consultare le organizzazioni sindacali degli inquilini, può produrre gravi conseguenze per migliaia di famiglie che molto difficilmente potranno trovare altre soluzioni abitative:

impegna il Governo

a intervenire per far sospendere gli aumenti dei canoni alla fondazione Enasarco e ad avviare una trattativa con le organizzazioni sindacali degli inquilini in modo da assicurare la possibilità di accesso al canone concordato e verificare la possibilità di introdurre canoni differen-

ziati in funzione dell'ubicazione dell'immobile, nonché delle riduzioni per gli anziani e i cittadini a basso reddito e per prevedere la possibilità di far esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto dell'appartamento agli inquilini.

**9/1134/8.** Duca, Lucidi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1134,

impegna il Governo

e, in particolare, i ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e della salute a riferire, non appena possibile e comunque entro il mese di novembre, presso l'VIII Commissione Ambiente sulla reale situazione di emergenza abitativa delle categorie interessate al provvedimento accertata ed esistente nel Paese.

**9/1134/9.** Osvaldo Napoli.